

COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

XIV

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 LUGLIO 1993

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, PROFESSOR GINO GIUGNI, IN ORDINE AL PROTOCOLLO SULLA POLITICA DEI REDDITI E DELL'OCCUPAZIONE, SUGLI ASSETTI CONTRATTUALI, SULLE POLITICHE DEL LAVORO E SUL SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VINCENZO MANCINI

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Seguito dell'audizione del ministro del lavoro e della previdenza sociale, professor Gino Giugni, in ordine al protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo:	
Mancini Vincenzo, <i>Presidente</i>	227, 229, 234, 235, 236
Bolognesi Marida (gruppo rifondazione comunista)	235, 236
Giugni Gino, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	227, 229, 230 233, 235, 236
Ghezzi Giorgio (gruppo PDS)	229, 230
Pizzinato Antonio (gruppo PDS)	233
Ratto Remo (gruppo repubblicano)	236
Sartori Marco Fabio (gruppo lega nord)	234, 235

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,20.

Seguito dell'audizione del ministro del lavoro e della previdenza sociale, professor Gino Giugni, in ordine al protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del ministro del lavoro e della previdenza sociale, professor Gino Giugni, in ordine al protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.

Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta del 21 luglio sono terminati gli interventi dei commissari sul tema oggetto dell'audizione; pertanto la seduta odierna sarà dedicata alla replica del ministro Giugni, al quale do subito la parola.

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Nelle precedenti sedute sono state posti quesiti e domande specifiche, oltre ad una serie di osservazioni critiche, peraltro pertinenti, sull'accordo riguardante il costo del lavoro che, come sapete, è stato firmato. Alcuni degli interrogativi sollevati non richiedono una risposta da parte mia; tuttavia, se opportuno, resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

L'onorevole Ghezzi ha posto numerosissime questioni; una in particolare è stata affrontata anche dagli onorevoli Bolognesi, Sapienza ed altri, e riguarda la struttura delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

Rispondendo all'onorevole Sapienza devo precisare che il futuro disegno di legge, di cui mi occuperò tra breve, si atterrà in linea di principio al testo dell'accordo, tenendo conto anche della matrice di tale accordo, che è stata l'intesa, stipulata nel marzo del 1991, tra le organizzazioni confederali. Tuttavia nulla potrà essere recepito alla lettera per l'ovvia ragione che esiste una differenza di linguaggio e di tecnica; dubito infatti che su alcuni punti il provvedimento legislativo possa allinearsi al testo contrattuale.

Il problema della rappresentanza sindacale unitaria è stato molto dibattuto nelle assemblee; essa, nell'ambito dell'accordo, è investita di precisi compiti in ordine alla contrattazione aziendale. Da qui nasce un'esigenza, rappresentata da una parte delle parti, in base alla quale questa rappresentanza deve avere un collegamento con le strutture confederali o, meglio, con le strutture stipulanti i contratti nazionali di categoria. Se tali contratti delegano a queste rappresentanze il compito della contrattazione occorrerebbe, per coerenza, che il processo contrattuale non fosse estraneo alle organizzazioni confederali. A tal fine sono state introdotte due garanzie; la prima, molto chiara, consiste nel fatto che la contrattazione aziendale vedrà come soggetti la RSU ed i sindacati di categoria territoriali. D'altronde, questa è la vecchia prassi secondo cui i consigli di fabbrica e commissioni interne trattavano, anche se non sempre, con a fianco le organizzazioni territoriali. La seconda garanzia, introdotta per un problema interpretativo nato dall'accordo, concerne la famosa riserva di un terzo nei confronti delle organizzazioni stipulanti, che non sono necessariamente CGIL, CISL

ed UIL, ma possono essere anche organizzazioni che abbiano stipulato (e non semplicemente firmato) il contratto di categoria.

Il testo prevede: « Al fine di assicurare il necessario raccordo (...) » — come vedete il fine è esplicitato — « la composizione delle rappresentanze deriva per due terzi da elezione da parte di tutti i lavoratori e per un terzo da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti ».

Posso esplicitarvi quella che a seguito di una verifica è apparsa essere l'opinione delle organizzazioni sindacali stipulanti quest'accordo. Queste ultime non hanno inteso garantirsi un terzo della rappresentanza ma riservarsi la disponibilità nella distribuzione dei seggi di un terzo dei seggi in quanto conseguiti dalle tre organizzazioni. Aggiungo che la frase « che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti » significa che le organizzazioni devono aver presentato delle liste e che almeno un minimo di « presenza » tra i voti ci deve essere stata.

L'interpretazione che ho poc'anzi riferito è coerente con l'accordo tra le confederazioni, di cui ho appena parlato. Tale accordo delinea un qualcosa di molto elementare, una specie di sindacato di voto: un accordo tra CGIL, CISL e UIL per distribuirsi i seggi derivanti dalle elezioni. Ciò dovrebbe garantire un'equa ripartizione, con una presenza anche di quel sindacato che abbia eventualmente ottenuto meno seggi, ma a condizione che ne abbia ottenuto almeno uno.

Non c'è dubbio che su questo specifico punto l'accordo è poco chiaro, se preso alla lettera. Esso invece risulta molto più chiaro se interpretato correlandolo con l'intesa tra le tre confederazioni, intesa richiamata nel punto a) in cui viene riconosciuta come rappresentanza quella disciplinata dall'accordo quadro tra CGIL, CISL E UIL sulle rappresentanze sindacali unitarie del 1° marzo 1991.

In ogni caso, si tratta di una materia che fin quando non si pone mano al procedimento legislativo rientra nella so-

vrantà delle parti; pertanto il Governo non interferisce su tali temi.

Nel momento in cui verrà elaborato il testo del provvedimento legislativo, si dovrà tener conto della necessità di dare un uguale valore al voto ed un uguale trattamento anche alle varie organizzazioni che, a questo punto, potranno anche non soggiacere a queste particolari condizioni. Potranno essere eletti rappresentanti di altre organizzazioni e i voti potranno essere distribuiti tra le stesse.

Naturalmente se le organizzazioni si metteranno d'accordo per ripartizioni di carattere diverso, se cioè sulla base del consenso degli iscritti o su altre basi ipotizzabili decideranno di operare una distribuzione non esattamente corrispondente al rapporto proporzionale, la legge potrebbe anche consentirla, prevedendo magari apposite deroghe. In ogni caso la legge dovrà avere possibilmente un contenuto semplice ed eventualmente far riferimento al testo dell'accordo del 1° marzo 1991 per quanto riguarda le modalità di elezione, che potrebbero essere notevolmente complesse e rispetto alle quali è forse il caso di avere se non altro come base di partenza l'accordo intervenuto dalle parti. Ma base di partenza non vuol dire punto di arrivo. Comunque tra le intenzioni del Governo dovrebbe esserci quella di valutare l'utilità di evitare scostamenti e nello stesso tempo di prevederli laddove questi fossero inevitabili, perché coinvolgenti principi giuridici o esigenze tecniche, considerando che una legge che vale per tutti non può evidentemente dare per scontato che le regole sono quelle dettate dalle organizzazioni sindacali confederali, come indicato nel relativo punto del protocollo.

Avviandomi alla conclusione, debbo quindi sottolineare che non è vero che ci sia un monopolio rappresentativo, non è vero che le tre confederazioni possano imporre una presenza in rappresentanza quando non abbiano ottenuto i voti. Anzi, a mio avviso ma anche ad avviso delle stesse, le organizzazioni sindacali dovranno aver ottenuto un terzo dei voti e

non potranno utilizzarne più di un terzo. Che poi quel terzo se lo dividano tra eletti o designati questo è un altro discorso, che può piacere o meno; a loro è evidentemente piaciuto perché così hanno stabilito nelle loro intese. Ma in ogni caso deve essere chiaro che la volontà degli elettori, così come essa si traduce in voti e nel rapporto voti-seggi, non dovrà essere alterata nel prodotto finale.

Penso che una struttura di questo tipo è disegnata, in gran parte, a misura di una possibile lista unitaria; il che taglierebbe poi la testa al toro! Se vi è una lista unitaria fra CGIL, CISL e UIL e cioè se la ripartizione dei seggi è preventiva, non c'è bisogno di addivenire poi a complicati arrangiamenti successivi; infatti, questo sembra essere l'indirizzo strategico delle confederazioni! Ma qui parliamo in termini generali; come sapete il rinvio deve essere fatto a ciascuna categoria e ai contratti nazionali di categoria, quindi non ci resta che attendere di vedere come tali contratti regoleranno nel loro ambito la materia o si adegueranno al testo dell'accordo stipulato il 1° marzo 1991.

Cercando di rispondere ad un quesito formulato da alcuni membri di questa Commissione ed, in particolare, dall'onorevole Ghezzi, desidero far presente che il Governo ritiene i provvedimenti di legge concernenti la tutela del potere di acquisto del salario in contraddizione con l'idea di base dell'accordo, che è quella di rimettere alla contrattazione la tutela del potere di acquisto del salario. Ne consegue che il progetto di legge n. 1655 di iniziativa del deputato Ghezzi (quello da me presentato al Senato non mi pare sia stato oggetto di un'analoga proposta di legge alla Camera) avrà un iter legislativo normale: sarà cioè discusso se posto all'ordine del giorno.

C'è uno spazio in cui la collisione con l'accordo sembrerebbe non verificarsi ed è quello che attiene all'idea di un salario minimo interprofessionale, sull'esempio di quello — famoso — esistente in Francia, che potrebbe coesistere con l'accordo, in quanto destinato ad una diversa funzione.

Vi sono poi altri provvedimenti di legge che attendono di essere esaminati. Di essi

il primo, signor presidente, riguarda la disciplina del lavoro temporaneo (il cui esame sarà abbinato a quello del disegno di legge presentato dal Governo). Il secondo concerne norme in materia di rappresentatività delle organizzazioni, di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro (anche l'esame di questo provvedimento, onorevole Ghezzi, verrà abbinato a quello relativo al disegno di legge presentato dal Governo). In ogni caso, spetta alla presidenza della Commissione, e non al sottoscritto, valutare questi aspetti.

PRESIDENTE. Vorremmo sapere come il Governo intenda riempire gli spazi, se cioè ricorrerà ad autonome iniziative oppure ad emendamenti.

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ad autonome iniziative.

GIORGIO GHEZZI. Riguardo a quali punti?

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Al lavoro temporaneo ed alla rappresentanza sindacale.

GIORGIO GHEZZI. Il Governo intende presentare disegni di legge?

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sì. L'elaborazione è appena iniziata e qualcosa potrà essere presentato prima dell'inizio del periodo di vacanza. Immagino che la Camera chiuderà il 7 agosto.

PRESIDENTE. Noi speriamo, ministro.

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se sorgessero problemi per la legge elettorale, come suggerisce qualcuno, la Commissione bicamerale si riunirebbe subito.

PRESIDENTE. In questa fase la Commissione bicamerale ha solo poteri non deliberanti.

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. E tutta la materia approvata in aula?... Ma questo non rientra nella nostra materia.

In relazione al lavoro interinale l'onorevole Ghezzi aveva chiesto chiarimenti — dopo essersi soffermato sui problemi di carattere generale — circa il regolamento previsto, ove le parti, entro un periodo di sei mesi, non si fossero accordate per disciplinare la materia. Il punto può essere ripreso in considerazione; poiché però si registrano opinioni divergenti sull'opportunità di introdurre il lavoro interinale, qualora si rimettesse alla necessaria stipula di un contratto collettivo, per il trattamento dei lavoratori che svolgeranno lavoro interinale, la facoltà di dare accesso oppure no all'istituto, saremmo di fronte ad un potere di veto. Sarebbe sufficiente non stipulare un contratto collettivo ed il lavoro interinale non verrebbe introdotto, ma l'intera problematica verrebbe riproposta.

L'intervento del ministro del lavoro con funzione regolamentare è stato considerato alla stregua di un rimedio estremo, dal momento che la volontà del Governo e delle parti sociali — come si è registrato — è di consentire l'introduzione del lavoro interinale.

GIORGIO GHEZZI. Ci sarà da discutere in sede di riedizione del volume contenente il tuo brillante commento al principio della libertà sindacale.

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non raccolgo la provocazione.

GIORGIO GHEZZI. È tutto lì!

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. No, perché in carenza di contratto collettivo è intervenuta la legge. Semmai il problema riguarda il rapporto tra la legge e il potere regolamentare, ma questo è da mettere in discussione alla luce della legge n. 400 del 1988. Potremmo fare una legge sul trattamento dei lavoratori a lavoro interinale; se

questa non venisse emanata, vi sarebbe spazio per i contratti collettivi.

GIORGIO GHEZZI. Se ne parlerà.

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Spero che non se ne parli, nel senso che non ve ne sia bisogno, e che l'accordo venga stipulato.

Per quanto riguarda la promessa di un intervento diretto ad introdurre meccanismi di generalizzazione degli effetti dei contratti collettivi, occorre fare una distinzione. In ordine all'efficacia *erga omnes* dei contratti di categoria esprimo una mia opinione, nulla più, poiché la richiesta proviene soltanto da qualche specifico settore produttivo, come per esempio il commerciale. Quest'ultimo si trova di fronte ad un problema di concorrenza di trattamenti diversi, previsti in contratti differenti, uno dei quali sembra essere piuttosto al ribasso dal punto di vista del salario e del costo del lavoro, perciò ha avanzato la richiesta relativa alla dichiarazione di efficacia *erga omnes* del contratto. Limitatamente ad alcuni settori penso sia riproponibile la formula della ben nota legge Vigorelli, risalente al 1959, che la Corte costituzionale ritenne legittima, dichiarando illegittima la proroga in quanto avrebbe eliminato i caratteri *una tantum* e dell'eccezionalità. Dopo trentatré anni, se non sbaglio, penso che l'*una tantum*, il carattere eccezionale e quant'altro possano essere riprodotti, magari definendo limiti sostanziali e procedurali per l'applicazione. Dico questo in quanto dalle altre categorie non proviene alcuna richiesta particolare in materia. Ormai l'Italia si è assestata su un sistema che non richiede la generalizzazione dei contratti perché esiste un'applicazione tendenzialmente generale per le imprese operanti « a galla »; per quelle sommerse invece non si applica niente e, di conseguenza, non esiste alcun problema. Là dove si registra la enorme frammentazione in piccole aziende emerge il problema: non a caso la richiesta è stata avanzata dal settore commerciale.

A proposito dell'efficacia generale a livello aziendale, chiaramente si parla dei

contratti e degli accordi definiti da qualcuno ablativi. In altri termini, non ci si riferisce tanto a quelli che producono benefici (che sono ben accetti da tutti), quanto a quelli capaci di contenere sia la riduzione di benefici sia — è il caso più frequente — la consistenza organica del personale, ossia ad accordi per la riduzione del personale, a contratti di solidarietà, ad accordi riguardanti l'orario di lavoro nel senso di una sua più pesante distribuzione, non della sua riduzione. Rispetto a tali contratti, che a volte risultano indispensabili per la permanenza sul mercato dell'impresa e che vengono sia pur dolorosamente accettati dai sindacati e dai lavoratori, si sono registrate tensioni che hanno trovato sfogo e avvio nell'ambito giudiziario, il che ha prodotto una quantità di sentenze spesso in contraddizione le une con le altre: è bene perciò far chiarezza immediatamente.

In questo caso penso che il problema sia rappresentato soltanto dalla verifica della maggioranza. Se la maggioranza li ha accettati, non vi è alcuna difficoltà. Se le RSU vengono elette in base ad una norma di legge, per cui vi è affidamento sulla maggioranza sotto il profilo della sua rappresentanza, ossia se la democrazia rappresentativa nell'azienda è sufficientemente garantita, la maggioranza può rinvenirsi lì dentro; eventualmente si può anche stabilire una maggioranza qualificata, che costituirebbe una garanzia ulteriore, così come si può sancire la possibilità di impugnazione in mancanza anzitutto della maggioranza, ovvero della maggioranza qualificata, ovvero anche contro la maggioranza qualificata attraverso la richiesta di referendum da parte dei lavoratori.

In materia sono stati presentati alcuni progetti di legge, di cui uno dell'onorevole Ghezzi e uno formalizzato dal sottoscritto, di cui ignoro lo stato dell'iter alla Camera dei deputati.

L'onorevole Ghezzi, a proposito della vacanza contrattuale, chiedeva di procedere alla sua regolamentazione senza gravare sui lavoratori. La vacanza contrattuale è disciplinata in modo tale da pro-

durre l'entrata in funzione della relativa indennità dopo tre mesi dalla data di scadenza e prevedere un incremento dell'importo dopo sei mesi. Certo, non è una garanzia del salario rispetto alla dinamica del potere di acquisto, non dimentichiamo però che la vecchia scala mobile copriva mediamente per il 50 per cento: in questo caso si raggiunge il livello della vecchia scala mobile dopo sei mesi (uno strumento che pare non piacesse agli imprenditori). È da ritenere che questa misura da una lato garantisca i lavoratori, dall'altro dia una spinta agli imprenditori affinché trovino un accordo, eliminando l'esigenza di ricorrere a questo istituto di carattere straordinario, parzialmente sanzionatorio, previsto per i casi di vacanza contrattuale. Tali casi, com'è noto, da noi sono molto frequenti perché vi sono contratti non rinnovati per anni rispetto ai quali raggiungere una tutela del 50 per cento, anche se solo limitatamente al tasso di inflazione programmata, è già un risultato (basti pensare al comparto dell'agricoltura).

Quanto al settore della formazione lavoro, onorevole Ghezzi, sono state previste due tipologie differenziate.

La prima tipologia del contratto formazione-lavoro è quella che più somiglia a quella presente, anzi direi che sostanzialmente è quella attuale. Essa potrà essere meglio definita in un apposito provvedimento legislativo e meglio garantita rispetto ai suoi profili di formazione che dovrebbero tendenzialmente prevalere o per lo meno stare a metà con quelli lavoro, come peraltro prevedeva l'ipotesi originaria dei contratti di formazione-lavoro.

La seconda tipologia corrisponde ad un modello che si è affermato nella pratica, largamente accettato dalle commissioni regionali per l'impiego (per la verità accettato con troppa larghezza) e che si esprime nella formazione attraverso l'esperienza e l'affiancamento. In più sono previsti corsi rapidi e semplici di introduzione al lavoro comprendenti nozioni relative al rapporto di lavoro, all'antifortunistica, alla presentazione dell'ambiente di lavoro (ovviamente per le imprese di una certa dimensione). A questo punto si esaurisce l'attività for-

mativa attraverso il canale, per così dire, della lezione; tutto il resto è acquisizione di esperienza.

Il dato che emerge da nove anni di vigenza del contratto di formazione-lavoro è che nella maggioranza è esattamente così, solo che viene mascherato dietro una finzione di progetto che viene presentato alle commissioni regionali per l'impiego, a volte oggetto di un vero e proprio negozio, ma tale da intasare per lungo tempo l'attività delle commissioni regionali stesse. Il lavoro di queste ultime oggi non subisce più intasamenti perché, data la crisi recessiva che stiamo attraversando, di formazione-lavoro se ne fa ben poca.

Poiché a questo punto non vi è nulla da discutere sull'utilità di un'acquisizione di esperienza, si ritiene di agevolarla attraverso quella clausola in base alla quale in questi casi si può avere un inquadramento temporaneo in posizione inferiore di due livelli rispetto a quella finale.

La durata prevista è di due anni, ma di questo « non ne ho colpa » perché è stata concordata tra le parti; personalmente non vedo la ragione per cui debba durare due anni un tipo di formazione-lavoro di questo genere. In caso di mansioni particolarmente complesse dovrebbe svolgersi nell'ambito del contratto cosiddetto pesante, cioè nell'ambito del contratto di prima fascia; in caso di mansioni particolarmente semplici, saranno sufficienti pochi mesi; in caso di integrazione formativa, come è previsto nell'accordo che fa riferimento ai giovani che hanno avuto una buona formazione (fra questi inserirei anche i laureati), la durata di acquisizione di esperienza dovrebbe essere molto più limitata.

Tutto questo è rinviato alla legge che stabilirà un limite massimo (la proposta sarà nel senso di due anni per non tradire la lettera dell'accordo) e ai successivi accordi tra le parti. Così come è avvenuto per il contratto di formazione-lavoro regolato dal 1984, verranno formulate griglie in relazione al tipo di mansioni e al periodo massimo di durata dell'affiancamento. È una metodologia molto tradizionale ma, vedendola ricorrere costantemente sotto la maschera di finti progetti di formazione,

credo sia molto più sano ed opportuno facilitarne l'accesso attraverso un contratto che ne regoli esplicitamente le forme e che stabilisca un termine al fine di impedire che venga utilizzato sistematicamente. Anche in questo caso l'imprenditore non può procedere a nuovi contratti se non abbia confermato il 60 per cento di quelli precedenti.

L'onorevole Calini ha svolto alcune critiche drastiche che non ritengo necessario raccogliere in questa sede di scambio di informazioni; ha inoltre espresso un giudizio negativo sulla nuova disciplina dei contratti di formazione-lavoro definendoli tutti pretestuosi.

Non ho difficoltà ad ammettere che vi siano abusi, perché notoriamente ve ne sono; tuttavia questa disciplina che tiene presente il dato di esperienza e che su questa cerca di plasmarsi è anche diretta ad evitare che se ne faccia un uso pretestuoso.

Contesto il rilievo che l'estensione da 29 a 32 anni sia stata fatta a danno dei lavoratori. Desidero ricordare che tale estensione è contenuta in un accordo sindacale del 1986 decisa per allargare l'area di intervento di questa tipologia contrattuale anche a lavoratori che purtroppo, giunti al limite dei 29 anni, non erano stati in grado di trovare la prima occupazione. Dunque la norma ha intenzioni completamente opposte a quelle che le si attribuiscono.

L'onorevole Pizzinato ha mosso un'obiezione di fondo che investe la preservazione della funzione parlamentare rispetto ad un possibile lettura in chiave neocorporativa dell'accordo in discussione. Questa osservazione nasce ai livelli più stratosferici della dottrina politologica oltre che ai livelli di percezione di chi è parlamentare ed è stato sindacalista, per cui si trova nella migliore condizione per osservare la questione su due versanti; tra l'altro è stata raccolta prima di tutto da Mario Monti in un articolo pubblicato dal *Corriere della Sera* ricco di elogi nei confronti dell'accordo ma contemporaneamente denso di riserve relativamente al rapporto

funzione Governo-funzione Parlamento-funzione contrattazione sindacale.

Vorrei rispondere ricorrendo ad un argomento empirico: l'accordo prevede che sulla base del tasso di inflazione programmata le parti assumano volontariamente certi vincoli di comportamento. Se ciò avviene, vogliamo ammettere le parti a discutere di quelle premesse che portano poi alla determinazione del tasso di inflazione programmata? In caso contrario esse si troverebbero di fronte ad una disponibilità della loro area di libertà contrattuale da parte del Governo che tranquillamente procederebbe alla determinazione di tale tasso in armonia con la funzione, in questo caso, di conferma o meno da parte del Parlamento.

Non mi sembra quindi che emergano i tratti di quella che molto spesso è stata identificata come un'espropriazione delle funzioni della rappresentanza popolare, e anche del Governo in rapporto al Parlamento, proveniente dalle parti sociali.

C'è anche un'altra considerazione: a differenza dell'accordo del 1983, che l'onorevole Pizzinato ricorderà bene, e anche di quello dell'anno dopo, che, forse, rammenterà ancora meglio, stante le polemiche e le lacerazioni che provocò, qui non vi è uno scambio. Ricordo quanto si disse nel 1983, cioè che il Governo aveva ottenuto un patto sociale pagandolo 7 mila miliardi di riduzione del *fiscal drag* e anche delle aliquote dell'IRPEF.

ANTONIO PIZZINATO. Che non arrivano mai!

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Qui lo scambio non c'è. Qui le parti hanno definito le procedure senza scambiarsi niente. Semmai, esse hanno trovato una convergenza parallela sulle procedure da adottare in relazione alla futura contrattazione.

Se ne discuterà, come d'altronde accade non solo da noi, perché il problema della preservazione della funzione e della rappresentanza politica rispetto a quella di rappresentanze di forze sociali è stato affrontato, in termini non difforni da

quelli qui eccheggianti dall'onorevole Pizzinato, anche in Austria, cioè in un paese che da cinquant'anni marcia in quella direzione: anche lì vi sono costituzionalisti che avanzano dubbi sull'eccesso di rappresentatività attribuito alle forze sociali rispetto a quella propria del Parlamento.

Tuttavia, semplificando il problema, lei non ritiene, onorevole Pizzinato, che se il tasso d'inflazione programmata viene determinato da Governo e Parlamento le parti debbano individuare una fase in cui discuterne? In fin dei conti, in quest'accordo la struttura neocorporativa non è nella disciplina della contrattazione tra i due soggetti, ma nel momento in cui i due soggetti discutono di tutte le premesse di politica economica e degli stessi contenuti della legge finanziaria.

ANTONIO PIZZINATO. Se poi il soggetto Governo ricorre al voto di fiducia!

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Pone la questione di fiducia rispetto a cosa? Se ha avuto il consenso sociale e poi ricorre al voto di fiducia, allora il problema non riguarda le parti sociali ma i rapporti tra Governo e Parlamento. E con questo credo di aver risposto alla parte di mia pertinenza, nel senso che per il resto credo sia una provocazione che mi viene fatta avendo freschi nella memoria gli sviluppi del decreto-legge n. 148, a proposito del quale ricorderete che alla Camera la fiducia non è stata posta (e di questo, in sede di Governo, qualcuno mi ha rimproverato).

Sempre rispondendo all'onorevole Pizzinato, dico che sono pienamente concorde circa la necessità di unificare i sistemi di ammortizzazione sociale. Premesso che uno dei disegni di legge previsti nell'ambito dell'applicazione dell'accordo sul costo del lavoro riguarda la riforma della legge n. 223 del 1991, credo che anche qui dobbiamo cercare una soluzione che sia la più globale possibile, tenendo conto che vi sono settori per principio esclusi dall'intervento della cassa integrazione e dalla mobilità — le ferrovie dello Stato, per esempio — e che è difficile non prenderli in

considerazione nel momento in cui agli stessi si è voluto dare le caratteristiche proprie di soggetti che operano nell'economia di mercato.

Per quanto riguarda gli sportelli poli-funzionali, anche se sono un po' fuori dall'argomento in discussione, credo sia necessario operare in questa direzione.

Per ciò che attiene ai tempi di attesa della cassa integrazione guadagni, a norma dell'accordo e delle norme applicative che dovranno succedere allo stesso, ritengo che essi potranno essere notevolmente ridotti. Tralasciando la definizione dei termini, che, come forse ho già detto nella mia esposizione, in Italia vengono sempre intesi come ordinatori per cui la loro efficacia è molto limitata, quando si stabilisce che nel caso in cui la cassa integrazione sia da considerare come una posizione di attesa rispetto al probabile passaggio alla elaborazione della lista di mobilità, non è neanche necessario attendere il parere del CIPI: il ministro del lavoro, nell'ambito del suo *budget*, a composizione e ad esaurimento della vertenza può disporre la collocazione in cassa integrazione.

Aggiungo, incidentalmente, che sto studiando l'eventualità di istituire una funzione amministrativa o, addirittura, un'agenzia autonoma per le vertenze in generale, perché il Ministero è prossimo a « scoppiare ». In tutti i paesi, vi sono strutture di questo tipo, per cui non si vede perché in Italia debba occuparsene il ministero, anzi, in genere, addirittura il ministro: molte volte leggerete che su questioni di questo genere è intervenuto il ministro del lavoro; la verità è che non è intervenuto affatto, però si ritiene necessario personalizzare nel ministro un intervento svolto egregiamente dai suoi uffici o, ancor più egregiamente, dai sottosegretari. Ciò accade a causa di questa visione iperpolitichistica della funzione di mediazione, la quale, invece, potrebbe svilupparsi attraverso una sede imparziale, dove fossero utilizzate specifiche competenze di carattere professionale. Questa è un'idea che coltivo da tanto tempo, e credo lo sappia il collega e amico Ghezzi, che qui non chiamo onorevole, proprio perché lo

chiamo in causa in questa veste. Mi sto rendendo conto che sarebbe veramente necessaria un'agenzia per la mediazione dei conflitti, perché lasciare che continui ad occuparsene il Ministero del lavoro significa disattendere altre funzioni, quelle più pertinenti ad un dicastero.

Della rappresentanza abbiamo già parlato, così come credo di aver già risposto all'onorevole Sapienza a proposito del quesito concernente la rappresentanza sindacale in Italia. Ritengo, altresì, di aver risposto anche all'onorevole Bolognesi, in quanto ho parlato della indennità di vacanza contrattuale e della rappresentanza sindacale unitaria.

Le mie risposte sono state abbastanza brevi, ma, d'altra parte, le domande non erano poi moltissime. Vi ringrazio per l'ascolto e resto ancora a vostra disposizione.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per la sua disponibilità, ma considerato che alle 16,30 dovremo terminare i nostri lavori, qualora i colleghi lo desiderino, ovviamente dovranno porre domande estremamente sintetiche, perché la discussione si è chiusa con la replica del ministro.

MARCO FABIO SARTORI. Desidero far riferimento ad un punto che non mi sembra sia stato toccato né dal ministro Giugni né da altri deputati. Mi riferisco ad una intervista, apparsa su *L'Indipendente*, fatta al professor Pietro Ichino.

Nel far riferimento a quest'accordo che avete firmato, il professore Ichino sottolinea, a proposito del punto che riguarda la gestione delle crisi occupazionali, il probabile allargamento dell'applicazione della legge n. 223. Leggo testualmente: « L'intervento della cassa integrazione straordinaria per crisi può essere richiesto dall'impresa anche durante le procedure iniziate ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991 ». Invece, secondo tale legge, le procedure in questione dovrebbero avere inizio dopo il licenziamento. Il professor Ichino, pertanto, mette in dubbio l'impostazione dell'accordo criticando questo

punto e dicendo che si ritorna all'applicazione selvaggia della cassa integrazione straordinaria, a cui avrebbe dovuto ovviare proprio la legge n. 223. Vorrei sapere che cosa ne pensi il ministro.

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ne avevo parlato nel corso della mia esposizione, comunque ricordo quanto avevo anche precisato: la legge n. 223 aveva inteso muoversi su un piano di forte razionalità, nel senso che tutto ciò che è temporaneo va in cassa integrazione, mentre tutto ciò che è definitivo o che senz'altro può essere considerato tale va in mobilità. In realtà questa separazione nella pratica è risultata di difficile gestione, tant'è vero che il Parlamento, approvando il decreto-legge n. 148 del 1993 ha dato il suo assenso a numerose eccezioni, quasi tutte nate da specifiche vertenze. A quel punto ci si è chiesti se non fosse necessario temperare questa rigidità un po' intellettualistica della legge n. 223 ed ammettere... (*Interruzione del deputato Gaspari*). Sì, è stata inosservata, ben sapendo che dopo il periodo di dodici mesi il tutto si sarebbe tradotto in procedure di mobilità; molto spesso è stata concessa la cassa integrazione e quando non lo è stata, con elasticità applicativa è stata poi riconosciuta dal decreto. A questo punto è meglio intervenire ammettendo il ricorso ad una fase di applicazione della cassa integrazione preventiva rispetto al licenziamento anziché ricorrere alla mobilità che è successiva.

Anche se tutto ciò finirà per operare una forzatura rispetto a principi che a suo tempo avevo accettato, sostenuto e difeso con particolare interesse, in una situazione di crisi come quella in cui operiamo penso sia opportuno il ricorso ad uno strumento come la cassa integrazione temporanea che si intermette fra l'ufficializzazione della crisi, l'apertura del periodo di mobilità e, diciamolo chiaramente, i licenziamenti collettivi. Più ancora nei casi in cui, come all'articolo 24, vi è il passaggio diretto alla mobilità perché in linea di principio non è previsto che l'azienda svolga procedure di cassa integrazione in quanto non è prevista

la riattivazione delle attività. In realtà poi le aziende decidono in base ai rapporti di forza se fare un'operazione più o meno stiracchiata di cassa integrazione preventiva rispetto alla mobilità, oppure se andare dritti verso quest'ultima, ritenendo, soprattutto quando si tratta di aziende minori, di poter vincere immediatamente la resistenza della controparte. Questa è una concessione alla dura realtà dei fatti. Ichino ha ragione da un punto di vista razionale...

MARCO FABIO SARTORI. Quindi è una precisa scelta !

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Si è una scelta legislativa di modifica.

MARIDA BOLOGNESI. Chiaramente la relazione del ministro verteva sull'accordo, però egli si ricorderà che a latere dell'audizione della scorsa settimana parlammo della questione delle pensioni. Mi scuso per essere arrivata in ritardo, ma non so se il ministro abbia dato o meno alcune informazioni sulla questione del blocco o della revisione della riforma delle pensioni. Al fine di evitare di esserne messi a conoscenza dalla stampa, vorrei dal ministro qualche anticipazione.

PRESIDENTE. Onorevole Bolognesi, le sarei grato se non insistesse perché la sua domanda è completamente fuori tema. L'incontro odierno con il ministro ha ad oggetto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione; tuttavia domani è prevista all'ordine del giorno la discussione sugli schemi dei decreti legislativi sulla riforma previdenziale ed avremo occasione di occuparci di questi problemi.

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Bolognesi, la stampa non sa niente, parla di cose che non conosce.

MARIDA BOLOGNESI. Poiché spesso ci troviamo a leggere sui giornali...

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Li leggo anch'io, ma la stampa non è ben informata.

MARIDA BOLOGNESI. Questa è già una risposta.

REMO RATTO. Il ministro Giugni ha parlato di provvedimenti governativi sul lavoro interinale e sulla rappresentanza sindacale: ha anche un'indicazione relativa alle date?

Allo stesso modo, per la riforma della legge n. 223, nata in un momento sbagliato, al termine di un periodo d'oro e riflettendo le condizioni di quel periodo, poi corretta in relazione alle esigenze emerse, ha un'indicazione sulla data per l'emanazione della norma di correzione?

GINO GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ritengo necessario presentare questa congerie di disegni di legge, che non è cosa da poco, addirittura

entro il mese di settembre. Forse un'anticipazione, soltanto a scopo informativo perché non vi sarà neanche il tempo necessario per stamparla, potrà aversi su taluni aspetti nel corso di queste due settimane.

PRESIDENTE. Concludiamo l'audizione ringraziando il ministro per la sua disponibilità anche in ordine a questo giro supplementare di domande. Successivamente, così come il ministro ha detto, avremo modo di esplicitare, anche in sede di verifica degli aspetti applicativi, i discorsi che oggi sono stati limitati all'elemento dell'informativa.

La seduta termina alle 16,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 19.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO